

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-847 del 21/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta LOCANDA LE BIGHE S.N.C. DI GIROTTTO N. E PAZZI L. con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, Via Castellana, 18; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LOCANDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-875 del 20/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 37247/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **LOCANDA LE BIGHE S.N.C. DI GIROTTI N. E PAZZI L.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, Via Castellana, 18; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **LOCANDA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 23/11/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 145981, Pratica Suap n. 2483/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 28/11/2018 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/14550 del 29/11/2018, dalla ditta **LOCANDA LE BIGHE S.N.C. DI GIROTTI N. E PAZZI L.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, Via Castellana, 18, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **LOCANDA CON SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALLOGGIATI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue di tipo domestico, mediante sub irrigazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 20/12/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 08/01/2019 con il n. PG/2019/2160, con la quale sono state

trasmesse le integrazioni volontarie pervenute a più riprese dalla ditta e registrate al protocollo dell'ente rispettivamente al P.G. n. 150922 del 04/12/2018 (prima integrazione spontanea) e P.G. n. 156072 del 14/12/2018 (seconda integrazione spontanea);

VISTO il parere ambientale, favorevole con prescrizioni, del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara del 17/12/2018, trasmesso con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 01/02/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 05/02/2019 con il n. PG/2019/19348, riguardante sia lo scarico dei reflui nel suolo, tramite sub irrigazione, che l'impatto acustico:

CONSIDERATO che nel succitato parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara è stato specificato che:

- a) la ditta richiednte l'AUA ha dichiarato il rispetto dei limiti di rumore;
- b) gli Abitanti equivalenti sono 20, 9 dal Bed & Brekfast e 11 dalla sala ristorazione;
- c) nonostante la Relazione geologica allegata, che prevedeva 3 metri di sub irrigazione per abitante, si è optato in via cautelativa per 5 metri per abitante;
- d) la sub irrigazione esistente è insufficiente per la nuova attività, quindi verrà integrata con nuovi rami per uno sviluppo complessivo di 104 metri;

VISTO la nota di HERA S.p.A. Direzione Acqua, Fognatura e Depurazione Acqua Emilia Prot. n. 7056 del 21/01/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 22/01/2019 con il n. PG/2019/11017 con la quale è stato comunicato che l'Immobile in questione adibito all'esercizio dell'attività di **LOCANDA** è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla ditta "**LOCANDA LE BIGHE S.N.C. DI GIROTTO N. E PAZZI L.**", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, Via Castellana, 18, codice fiscale e P.IVA n. 01912000385 per l'esercizio dell'attività di **LOCANDA**;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati, tramite subirrigazione, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 3) L'ampliamento alla sub irrigazione dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione e dovrà essere comunicata la fine dei lavori e consegnato il report fotografico attestante l'esecuzione dei lavori al Servizio Ambiente del Comune ed ad ARPAE;
- 4) Il degrassatore e le fosse imhoff dovranno essere mantenuti con frequenza almeno annuale;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.